



Roma, 18 febbraio 2015
Protocollo: 3996/FB/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°32

Oggetto: Ulteriori importanti chiarimenti in merito alle recenti disposizioni fiscali per lo sport dilettantistico –

Si forniscono i seguenti chiarimenti in merito ad alcune recenti disposizioni fiscali che interessano lo sport dilettantistico.

1.Tracciabilità dei pagamenti – Effetti delle violazioni nel tempo

E' stata già portata a conoscenza delle società e associazioni sportive dilettantistiche aderenti a questa Lega, la disposizione recata dal comma 713 della legge n. 190/2014 –legge di Stabilità 2015 – con la quale è stato elevato da 516,46 a 1.000 euro il limite oltre il quale le società e le associazioni sportive dilettantistiche (*in seguito ASD*) devono effettuare pagamenti o incamerare proventi/introiti con modalità idonee a consentire la tracciabilità delle somme incassate o pagate (assegni di c/c bancari o postali, carte di credito, bancomat, bonifici, assegni non trasferibili intestati alla società/asd destinataria – vedasi Circolare dell'Agenzia delle entrate n.43/E dell'8 marzo 2000-).

La disposizione introdotta con la legge di Stabilità 2015, ha, in buona sostanza, eliminato l' incongruenza legislativa recata dall'art. 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 che aveva fissato ad euro 516,46 il limite per i pagamenti/versamenti *cash* da parte delle asd , mentre, almeno a far tempo dal 6 dicembre 2011, data di emanazione del decreto legge n. 201 in materia di antiriciclaggio, il limite è stato fissato in 1.000 euro per tutti.

Detto limite di 1.000 euro, obbligatorio per tutti i cittadini sul territorio nazionale, continuava ad essere mantenuto in 516,46 euro per le sole asd per le quali lo stesso art. 25 della legge n. 133 dispone l'applicazione di una doppia sanzione in caso di violazione dell'obbligo, una amministrativa di cui all'art.11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – alla quale soggiacciono tutti coloro che violano il dettato legislativo- ed una sanzione "impropria" che è quella, ben più grave, dell'esclusione dal regime forfettario recato dalla legge n. 398/1991 per quelle asd che optano o hanno optato per il regime medesimo.

A prescindere dalla legittimità o meno della norma che reca una doppia sanzione per la stessa violazione, il legislatore finalmente ha provveduto a modificare – e questa Lega da sempre ha rappresentato con determinazione la stortura legislativa nelle sedi competenti – la disposizione elevando a 1.000 euro il limite per i pagamenti cash di cui all'art. 25 in argomento.

Corre l'obbligo di far presente alle proprie Associate che questa Lega, oltre a rappresentare presso gli organi legislativi la necessità dell'abrogazione della predetta "sanzione impropria", è nel contempo intervenuta presso gli organi dell'amministrazione finanziaria perché, in via amministrativa, venga applicato, in virtù della *"lex superveniens"*, il principio del *"favor rei"* per le violazioni accertate prima della modifica recata dalla legge di stabilità. Principio che dovrebbe trovare applicazione anche per le modifiche apportate con il D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 alla disciplina delle detrazioni IVA in materia di sponsorizzazione per le ASD.

E', infatti, ormai giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (*da ultimo la sentenza n. 1656 del 24 gennaio 2013*) che, all'abrogazione del principio di ultrattività delle disposizioni sanzionatorie nel campo tributario, è subentrato il principio del *"favor rei"*, per il quale, come stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, *"se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole salvo che il provvedimento sia divenuto definitivo"* e *"nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce violazioni punibili"*.

Comunque, in attesa che le suddette richieste avanzate anche recentemente dalla L.N.D. possano trovare corretto accoglimento presso l'Agenzia delle Entrate, è opportuno, al momento, tenere presente che, in caso di verifiche, ispezioni o accertamenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate dalle quali dovesse emergere la violazione del dettato recato dal comma 5 dell'art. 25 della legge n. 133/99 con conseguente esclusione della ASD, che ha commesso la violazione, dal regime forfettario della legge n. 398/91, l'esclusione non deve assolutamente operare con effetto per tutto il periodo d'imposta ma va applicata soltanto dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti richiesti dalla medesima legge n. 398 del 1991.

In tal senso si è recentemente pronunciata l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014**, la quale, in conformità all'indirizzo più volte espresso in precedenza (Circolare n. 247/E del 1999, Circolare n. 43/E del 2000, Risoluzione n. 123/E del 2006), ha ribadito che **"qualora vengano meno nel corso dell'anno i presupposti per l'applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l'applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti"**.

Ne consegue che, ad esempio, se una società/ASD con esercizio sociale dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, ha violato l'obbligo della tracciabilità con pagamenti superiori a 516,46 euro nel dicembre 2011, potrà essere sanzionata – fatto salvo il principio del *"favor rei"* di cui sopra argomentato, stante il recente aumento del limite a 1.000 euro – soltanto dal mese successivo al dicembre 2011 e, quindi, ai fini dell'IRES e dell'IRAP le dovrà essere riconosciuta da giugno a dicembre 2011 la disciplina forfettaria di cui alla legge n. 398, mentre per il periodo gennaio-giugno 2012 potrà, se del caso, essere applicato il tributo in regime ordinario. Ai fini IVA, invece, poiché l'imposta si applica per anno solare, per il 2011 dovrà essere applicata la disciplina forfettaria IVA di cui alla legge n. 398, mentre da gennaio a giugno 2012, l'imposta potrà essere applicata nei modi ordinari.

Si ritiene, poi, che, come nell'esempio sopra riportato, per il successivo esercizio -1° luglio 2012-30 giugno 2013, la società/ASD possa continuare a godere della legge n. 398/91. **Infatti, il comma 10 dell'art. 1 della medesima legge stabilisce che requisito per l'applicazione del regime forfetario è quello – e soltanto quello – che nel periodo d'imposta precedente siano stati conseguiti "dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro".** L'eventuale violazione sulla tracciabilità dei pagamenti o altre situazioni di inapplicabilità della legge n. 398 commesse o verificatesi nel periodo d'imposta precedente si ritiene che non possano comportare l'esclusione dal regime forfetario nell'esercizio successivo, esclusione, giova ripeterlo, possibile soltanto in caso di superamento del predetto importo di 250.000.

Quanto sopra finora evidenziato assume particolare importanza in quanto in molti casi alcuni gli uffici dell'Agenzia delle Entrate o di altri organi dell'amministrazione finanziaria non tengono conto delle disposizioni emanate dall'Agenzia delle Entrate e procedono o hanno proceduto ad accertamenti retroagendo l'esclusione dal regime forfetario e la conseguente obbligatorietà del regime ordinario all'inizio del periodo d'imposta con gravissime conseguenze per i soggetti accertati.

Di quanto sopra le società/ASD della L.N.D. potranno tenere conto in sede di contestazione avverso gli atti accertamento o presso le Commissioni Tributarie.

2.IVA su fatture verso enti pubblici

Il comma 629, lett. b), della legge n. 190/2014 – Legge di Stabilità – ha introdotto lo "**split payment**", il quale prevede che in caso di emissione di fatture verso la Pubblica Amministrazione, ivi compresi, quindi, gli enti locali (Regioni, Province, Comuni), il fornitore non incamera, insieme al corrispettivo, l'IVA limitandosi ad apporre in fattura, oltre all'ammontare dell'imposta, la dicitura "**scissione di pagamento**", dal momento che l'imposta, anziché essere corrisposta al fornitore stesso viene versata direttamente all'erario dall'ente pubblico destinatario della fattura.

La disposizione, tuttavia, reca per le società/ASD che si trovano nel regime forfetario della legge n. 398/91 un'evidente perdita. Infatti, uno dei vantaggi del regime forfetario IVA recato dalla medesima legge n. 398, è quello di versare il 50% dell'IVA incassata sulle fatture emesse, trattenendo l'altro 50% a titolo di detrazione forfetaria.

In caso di fatture emesse nei confronti di enti pubblici da soggetti ammessi al regime della legge n. 398, pertanto, con l'istituzione dello *split payment*, l'IVA relativa viene versata direttamente dall'ente pubblico con conseguente impossibilità della società/ASD di incamerare il 50% dell'imposta con conseguente danno per la stessa società/asd che non può portare in detrazione, stando nel regime forfetario, l'IVA pagata relativamente ai costi sopportati per la prestazione resa all'ente pubblico.

E' auspicabile, a tale proposito, un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

3.Certificazione dei compensi

Entro il prossimo 28 febbraio anche le società/ASD devono certificare **tutti i compensi corrisposti nel 2014 a dipendenti, lavoratori autonomi ed ai soggetti ai quali vengono corrisposti importi di cui agli artt. 67, 1° comma.lett. m), e 69 del TUIR – cd. "redditi diversi"- ed ai sensi della legge n. 133/1999, ancorchè non assoggettati a ritenuta perché inferiori a 7.500 euro o assoggettati a ritenuta IRPEF a titolo d'imposta o d'acconto.**

La certificazione è, **da quest'anno**, unica e va effettuata soltanto con il **modello CU – Certificato Unico** - pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, relativamente a tutti i compensi sopra accennati.

Il CU dovrà essere consegnato agli interessati entro il 28 febbraio 2015 e trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (sabato), termine prorogato quest'anno al 9 marzo.

Si ricorda, infine, che tutti i compensi in argomento vanno poi inclusi nella dichiarazione dei sostituti d'imposta – Mod. 770 – che dovrà essere inviato in via telematica alla stessa Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 luglio.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Felice Belloli